

# STATUTO ASSOCIAZIONE " KINESIS APS"

## Art.1 COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

1. È costituita, ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i. (in seguito denominato "Codice del Terzo settore"), un'associazione senza scopo di lucro denominata **"Kinesis – Associazione di Promozione Sociale"** oppure in forma abbreviata **"Kinesis APS"**.  
A decorrere dall'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), l'ente utilizzerà obbligatoriamente nella denominazione sociale l'indicazione "Associazione di Promozione Sociale" o l'acronimo "APS", ai sensi dell'art. 35 comma 5 del D.Lgs. 117/2017.

## Art.2 SEDE - DURATA

1. L'associazione Kinesis APS – Associazione di Promozione Sociale", in forma abbreviata "Kinesis APS", ha sede in Via Conche 12 nel comune di San Pietro al Tanagro ( SA ). L'Associazione potrà istituire con delibera del C. D. sedi secondarie, amministrative, sezioni locali.
2. Il trasferimento della sede legale nello stesso Comune non comporta modifica statutaria.
3. La durata dell'Associazione è illimitata.

## Art.3 FINALITÀ

1. L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue le seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nel pieno rispetto della dignità dei propri iscritti, ispirandosi a principi di democrazia, di uguaglianza e di non discriminazione di carattere religioso, politico, etnico, culturale e di sesso, come anche previsto dalla Costituzione.



## Art.4 ATTIVITÀ

L'associazione esercita in via principale le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore D.Lgs. 117/2017:

- a) l'organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- b) l'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale;
- c) gli interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;
- d) la promozione sociale, culturale e civile delle persone ed in particolare le giovani generazioni
- e) la ricerca e la costruzione di relazioni concrete e solidali tra le generazioni;
- f) la partecipazione attiva alla vita sociale, culturale ed economica della comunità;
- g) l'impegno nel volontariato civile e solidale;
- h) la tutela del diritto alla salute, all'ambiente, all'assistenza, all'educazione permanente, alla cultura, alla dignità;
- i) la non discriminazione a causa dell'età o per qualsiasi altra causa;
- j) la promozione di una cultura propositiva ed attiva delle persone;
- k) la ricerca di nuove opportunità di solidarietà rivolta alle nuove generazioni;
- l) l'attenzione ai bisogni insorgenti a seguito delle nuove fragilità sociali;
- m) le attività volte a promuovere e garantire la parità di genere;

Per il perseguimento delle predette finalità istituzionali, l'Associazione si propone di svolgere, in via esclusiva o principale, una o più delle seguenti attività di interesse generale aventi ad oggetto, ai sensi dell'art. 5 comma 1 del Codice del Terzo settore:

- U
- e
- pa
- g
- in
- L
- ro
- P
- M



- L'Associazione si propone di concorrere alla più ampia conoscenza e diffusione della cultura e delle arti sul territorio Comunale, del Vallo di Diano, Nazionale e Internazionale con particolare attenzione alle materie della Natura, Musica, discipline umanistiche e scientifiche, gastronomiche ed etno-antropologiche, organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso
- L'associazione opera nel territorio Comunale, nel Vallo di Diano e territorio Nazionale, realizzando una serie di servizi di interesse collettivo, iniziative ed eventi volte al raggiungimento delle finalità di cui al comma precedente. In Particolare:
- Promozione e coordinamento, in collaborazione con altre associazioni, Istituti o Enti, Scuole pubbliche e private, Fondazioni, di iniziative di ricerca, di studio, di dibattito e di divulgazione della cultura in tutte le sue forme ed ambiti.
- Ideazione ed organizzazione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, iniziative di beneficenza, eventi, festival, rassegne, concerti, convegni, esposizioni, seminari, concorsi; formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- Per il perseguimento dei propri fini l'associazione "Kinesis" provvede utilizzando tutte le proprie strutture e richiedendo eventualmente l'uso di altre strutture disponibili sul territorio. Inoltre, potranno essere stipulati protocolli d'intesa ed accordi di collaborazione con Enti, Associazioni, Organi Statali e Comunitari, Enti di Formazione e di Ricerca, Organismi Culturali, altre Istituzioni Italiane e straniere nonché soggetti privati ecc.;
- L'Associazione può inoltre svolgere attività diverse da quelle precedentemente elencate, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse, nel rispetto dei criteri e dei limiti previsti dalla disciplina applicabile.
- È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'ente, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Gli eventuali utili o avanzi di gestione devono essere integralmente destinati allo svolgimento delle attività statutarie ai fini del perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

#### **Art.5 ATTIVITÀ DIVERSE**

L'associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nei limiti previsti dall'art. 6 del Codice del Terzo Settore.

#### **Art.6 ASSOCIATI**

Gli Associati si distinguono in:



- Soci Fondatori;
- Soci Onorari e Benemeriti;
- Soci Ordinari;
- Soci Sostenitori;

#### **1. SOCI FONDATORI**

I Soci Fondatori dell'Associazione Kinesis sono i Sig. M<sup>o</sup> Giuseppe Giugliano e il Sig. Ing. Francesco Maria Sacerdoti e quelli che risultano dall'atto costitutivo dell'Associazione.

In considerazione del contributo alla costituzione e allo sviluppo dell'Associazione, i Soci Fondatori sono esonerati dal versamento della quota associativa annuale.

- 2. S
  - S
  - d
  - c
  - c
  - S
- 
- 3.
- 
- 4.



## 2. SOCI ONORARI E BENEMERITI

Sono le Persone o Enti, Associazioni, Fondazioni Italiane o Straniere che verranno nominati dall'Associazione su proposta del Presidente, Direttore Artistico e il Comitato Scientifico, su delibera del Consiglio Direttivo per meriti particolari nell'attività affini all'Associazione contribuendo alla crescita e al successo della stessa, sia con contributi e sostegno economico, sia con supporto morale, tecnico e logistico. I suddetti soci non sono obbligati al versamento della quota sociale di associazione.

I soci Onorari e benemeriti non hanno diritto di voto e non possono ricoprire cariche sociali.

## 3. SOCI ORDINARI

Sono le Persone che su loro richiesta e versamento della quota sociale stabilita dal Consiglio Direttivo, vengono ammessi con specifica delibera del Consiglio Direttivo.

Possono diventare Soci Onorari o Benemeriti coloro che, trascorsi almeno tre anni dalla loro iscrizione all'associazione e avendo acquistato particolare benemerita per il loro impegno nelle attività dell'associazione, vengano ammessi, dietro loro domanda, a tale categoria su valutazione e delibera unanime del Consiglio Direttivo.

## 4. SOCI SOSTENITORI

Sono soci sostenitori le Persone, gli Enti, le Associazioni, le Fondazioni, e persone giuridiche che contribuiscono al sostegno economico dell'ente mediante erogazioni liberali o quote associative di importo superiore a quella ordinaria. I soci sostenitori non esercitano il diritto di voto e non possono ricoprire cariche sociali.

I soci fondatori e i soci ordinari costituiscono la base associativa con pieno diritto di elettorato attivo e passivo. I soci onorari, benemeriti e sostenitori partecipano alla vita associativa secondo le modalità previste dallo statuto, ma non esercitano diritto di voto né elettorato passivo.

### *Art.7 AMMISSIONE DEGLI ASSOCIATI*


1. Possono aderire all'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividano le finalità e si impegnino a realizzarle.
2. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta dell'aspirante associato. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.
3. Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, esaminare le domande di ammissione e deliberare in merito. In caso di rigetto, il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, comunicare la deliberazione di diniego all'interessato motivandola.
4. L'aspirante associato, entro 60 giorni dalla comunicazione del rigetto, può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.
5. L'aspirante associato acquista la qualifica di socio a tutti gli effetti solo al momento dell'iscrizione nel libro dei soci e del pagamento della quota associativa, ove prevista. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.
6. La quota associativa è dovuta dai Soci Ordinari e Sostenitori, secondo gli importi stabiliti dal Consiglio Direttivo, i Soci Fondatori sono esonerati dal versamento della quota associativa.

### *Art.8 DIRITTI E DOVERI DEI SOCI*

I soci aventi diritto di voto hanno diritto di:

- partecipare alle attività dell'associazione;
- intervenire alle assemblee;
- votare per l'elezione degli organi sociali e per l'approvazione e modifica dello statuto e dei regolamenti;
- candidarsi alle cariche sociali, se in possesso dei requisiti previsti dallo statuto.

Tutti i soci hanno il dovere di:



So

Tu  
so  
L'a  
Co  
sta  
È a  
pro  
dal  
val

Il c  
me  
No  
con  
isti  
I c  
spe  
fun  
Le  
Il C  
stra  
con

- rispettare il presente statuto;
- osservare le deliberazioni degli organi sociali;
- versare la quota associativa, se dovuta.

#### **Art.9 VOLONTARI**

L'associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività.

I volontari sono persone che, per libera scelta, svolgono attività in favore dell'ente mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale, spontaneo e gratuito.

L'attività del volontario:

- non può essere retribuita in alcun modo;
- può essere rimborsata solo per spese effettivamente sostenute e documentate.

L'associazione:

- iscrive i volontari in apposito registro dei volontari;
- assicura i volontari contro infortuni, malattie e responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

#### **Art.10 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

Sono organi dell'Associazione:

- ❖ L'assemblea dei soci;
- ❖ Il Consiglio Direttivo (C. D.);
- ❖ Il Presidente;
- ❖ Il Vicepresidente;
- ❖ Il Segretario;

Tutte le cariche associative sono svolte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per attività svolte nell'interesse dell'ente.

L'associazione può inoltre avvalersi, ove ritenuto opportuno, di un Direttore Artistico e di un Comitato Scientifico con funzioni consultive e di supporto, secondo quanto previsto dal presente statuto.

È ammessa la possibilità che l'ente si avvalga di prestazioni di lavoro autonomo o subordinato rese da propri associati o componenti degli organi sociali, purché tali prestazioni siano svolte a titolo diverso dalla carica ricoperta, siano effettive, documentate, deliberate dagli organi competenti e retribuite a valori di mercato.

#### **Art.11 CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione ed è composto da 7 (sette) membri, compreso il Presidente, i membri del C.D. durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Nomina il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario e fissa le mansioni eventuali degli altri consiglieri in ordine all'attività svolta dall'Associazione per il conseguimento dei propri fini istituzionali.

I componenti del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione e delle loro mansioni.

Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta necessario e comunque almeno due volte l'anno o straordinariamente ogni qualvolta lo ritenga necessario o ne facciano richiesta la metà più uno dei consiglieri.

Sono com

- n
- d
- n
- f
- c
- S
- c
- n
- a
- c
- f

- 1.
- 2.
- 3.



Sezione Provinciale di Salerno

5/10/6

- 7.
- 8.

- 1.
- 2.

- 1.
- 2.

- 3.

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- redigere i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dall'assemblea dei Soci;
- redigere il rendiconto economico/finanziario da sottoporre all'Assemblea dei Soci;
- fissare le date delle Assemblee Ordinarie dei Soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'Assemblea Straordinaria dei Soci qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai Soci stessi;
- decidere sull'impiego del residuo del rendiconto da sottoporre all'Assemblea;
- redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività;
- adottare, qualora si dovessero rendere necessari, i provvedimenti di radiazione verso i Soci;
- deliberare sulle ammissioni o meno dei nuovi Soci, qualora si verifichi tale necessità;
- favorire la partecipazione dei Soci all'attività dell'Associazione;

#### **Art.12 II PRESIDENTE**

1. Ha la rappresentanza legale dell'associazione e ne detiene la firma;
2. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno;
3. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo e a maggioranza dei presenti;  
Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta;
5. Presenta al C.D. le proposte di deliberazione e firma i relativi atti deliberativi;
6. Compie tutti gli atti di ordinaria amministrazione previsti nella programmazione predisposta dal C. D. ;
7. Vigila sulla rispondenza dell'attività gestionale alle direttive e agli indirizzi programmati dal C. D. ;
8. Il Presidente dura in carica quanto i componenti del Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, dimissioni volontarie o per revoca della nomina disposta mediante delibera dell'Assemblea, che la adotta a maggioranza dei presenti sulla base di gravi motivi;


#### **Art.13 II VICEPRESIDENTE**

1. Il Vicepresidente è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri e sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni;
2. Si coordina con il Presidente per avere una linea coerente con il Presidente stesso;

#### **Art.14 II DIRETTORE ARTISTICO**

1. L'associazione può nominare un Direttore Artistico, anche esterno alla compagine sociale, individuato dal Consiglio Direttivo tra soggetti di comprovata competenza professionale nel settore artistico e culturale.
2. Il Direttore Artistico svolge funzioni di proposta, coordinamento e supporto alla programmazione artistica e culturale dell'associazione, nel rispetto degli indirizzi generali e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
3. L'incarico, la durata, i compiti specifici e l'eventuale compenso o rimborso spese sono stabiliti con apposita deliberazione del Consiglio Direttivo, nel rispetto della normativa vigente.

Sezione Provinciale di S. Maria



### **Art.15 II SEGRETARIO**

Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri e provvede alla preparazione dei documenti necessari alle attività dell'associazione e alla verbalizzazione delle riunioni dell'associazione.

### **Art.16 ASSEMBLEA DEI SOCI**

Le Assemblee dei Soci possono essere ordinarie e straordinarie.

#### **Assemblea Ordinaria**

In **prima convocazione** è validamente costituita con la presenza della **metà più uno degli associati aventi diritto di voto.**

In **seconda convocazione** è validamente costituita **qualunque sia il numero degli intervenuti.**

Le deliberazioni sono assunte a **maggioranza dei voti dei presenti.**

L'**Assemblea Ordinaria** viene convocata ogni qualvolta se ne reputi la necessità per deliberare di quanto sotto esposto ai sensi dell'Art. 25 del D.Lgs. 117/2017:

- **Nomina e revoca** dei componenti degli organi sociali (Consiglio Direttivo e, se previsto, l'organo di controllo);
- **Approvazione del bilancio** di esercizio (redatto ai sensi dell'art. 13 del CTS);
- **Deliberazione sulla responsabilità** dei componenti degli organi sociali e promozione di azioni di responsabilità nei loro confronti;
- **Deliberazione sull'esclusione degli associati**, in caso di ricorso da parte dell'associato escluso se tale facoltà è prevista;
- **Approvazione dell'eventuale regolamento** dei lavori assembleari;
- **Nomina e revoca**, quando previsto dalla legge, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti e dell'organo di controllo;
- **Deliberazione su ogni altro oggetto** attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà previa comunicazione agli associati con modalità che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento (es. email, messaggistica, o lettera), oppure mediante affissione dell'avviso presso la sede sociale. La convocazione deve essere inviata almeno 8 giorni prima della data fissata. L'Assemblea deve essere convocata obbligatoriamente almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile di ciascun anno, per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario, per la discussione sull'attività svolta e per la programmazione delle attività future.

Spetta all'Assemblea deliberare in merito all'eventuale modifica dello Statuto e dei regolamenti e alla nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Inoltre l'Assemblea è l'organo di appello nel caso in cui il Consiglio Direttivo rigetti una domanda di iscrizione di un nuovo socio.

Hanno diritto di voto in assemblea i Soci Fondatori e i Soci Ordinari in regola con il pagamento della quota associativa, ove prevista; ciascuno ha un voto.

#### **Assemblea straordinaria**

L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare sulle modifiche statutarie, sullo scioglimento dell'associazione e in ogni altro caso previsto dalla legge o dal presente statuto. Essa è inoltre convocata quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o quando ne faccia richiesta motivata almeno la metà dei soci aventi diritto di voto.

In prima convocazione è richiesta la presenza di almeno **tre quarti degli associati** e il voto favorevole della **maggioranza** dei presenti.

provinciale  
Sala Co.  
Agenzia



In seconda convocazione è richiesta la presenza di almeno **la metà degli associati** e il voto favorevole della **maggioranza** dei presenti.  
Per lo scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio è necessario il voto favorevole di almeno **tre quarti** degli associati.

L'Assemblea dovrà avere luogo entro 20 giorni dalla data in cui viene richiesta

#### **Art.17 COMITATO SCIENTIFICO**

Il Consiglio Direttivo può istituire, con apposita deliberazione, un Comitato Scientifico con funzioni consultive e propositive in materia culturale, artistica e scientifica.

Il Comitato Scientifico è composto da un numero massimo di 7 membri, anche non soci, individuati tra persone di comprovata competenza ed esperienza nei settori di interesse dell'associazione.

Fanno parte del Comitato Scientifico, ove nominati, il Presidente e il Direttore Artistico.

Il funzionamento, la durata, le modalità di convocazione e le attività del Comitato Scientifico sono disciplinati dal Consiglio Direttivo.

I componenti del Comitato Scientifico svolgono l'incarico a titolo gratuito, salvo eventuale rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, se deliberato.

#### **Art.18 LIBRI SOCIALI**

L'associazione tiene i seguenti libri sociali:

- libro degli associati;
- libro dei verbali delle assemblee;
- libro dei verbali del Consiglio Direttivo;
- eventuali altri libri previsti dalla normativa vigente.

I soci hanno diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo.

#### **Art.19 BILANCIO E SCRITTURE CONTABILI**

L'esercizio sociale si chiude il **31 dicembre di ogni anno**.

Il Consiglio Direttivo redige il **bilancio di esercizio**, composto da:

- stato patrimoniale
- rendiconto gestionale
- relazione di missione

oppure, nei casi previsti dalla legge, il **rendiconto per cassa**.

Il bilancio deve essere approvato dall'Assemblea entro **120 giorni dalla chiusura dell'esercizio**.

Qualora ricorrano i presupposti previsti dagli artt. **30 e 31 del D.Lgs. 117/2017**, l'associazione provvede alla nomina dell'organo di controllo o del revisore legale.

Il bilancio, ricorrendone i presupposti di legge, è depositato presso il RUNTS nei termini previsti dalla normativa vigente.

#### **Art.20 CAUSE SCIOGLIMENTO ASSOCIAZIONE**

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea generale dei Soci, convocata in seduta straordinaria.



Ann. 1



Qualora venga meno l'organo amministrativo e non sia possibile procedere tempestivamente alla sua ricostituzione secondo le disposizioni statutarie e di legge, l'assemblea straordinaria delibera in ordine alla prosecuzione o allo scioglimento dell'associazione.

**Art.21 DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO RESIDUO**

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni previste dall'art. 9 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.
2. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta, accertata la quale l'ufficio del RUNTS procede alla comunicazione, con modalità telematiche, all'ente richiedente. Decorso tale termine, il parere si intende reso in senso favorevole.

**Art.22 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE**

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni previste dal Codice del Terzo settore (D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche), dal Codice Civile e dalle altre leggi vigenti in materia di enti del Terzo settore, in quanto compatibili.

Firme

Francesco Maria Sacerdoti

Giuseppe Giugliano

Michele Perrella

Simona Callà

Ylenia Di Filippo

Luca De Gregorio

Giovanni Pagliarulo

Filippo Defina

Paolo D'Aquino




Registrato a Sala Consilina il 10-06-2016  
 mod. 3 Vol 3  
 tasse Euro 200,00 + Bolli


Firma su delega del Direttore Provinciale

BDS n. 1 /2019

Il Funzionario Tributario  
 GABRIELLA ROCCO







DIREZIONE PROVINCIALE DI: SALERNO

UFFICIO TERRITORIALE DI: SALA CONSILINA

### Registrazione di Atto Privato

Il 10/04/2026 , presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TE2 , serie 3 , numero 103

data di stipula: 22/03/2026

ident.vo telematico: TE226L000103000II per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: SCRFNC63C24H501Z

#### DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	CONFERIMENTO PER COSTIT. REL. A RAPPORTI DI NATURA VARIA

#### SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

SCRFNC63C24H501Z	92023800656			
------------------	-------------	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 200,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: Modello F24